



COMUNE DI CATANIA
5^a DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
E NUOVE INFRASTRUTTURE

**CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11
FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON
LE LEGGI REGIONALI 2/8/2002, N. 7 E 19/5/2003, N. 7**

Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 154 dell'8 febbraio 2005.

Il presente schema è composto da n. 9 (nove) articoli

COMUNE DI CATANIA

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON LE LEGGI REGIONALI 2/8/2002, N. 7 E 19/5/2003, N. 7

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.: *Legge quadro in materia di lavori pubblici*;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura di servizi e nei settori esclusi", con cui fra l'altro è stata recepita con modifiche la legge n. 109/94.

Considerato che all'art. 18 della citata legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e 7/03 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista la ripartizione dell'incentivo per la progettazione sulla scorta di criteri fissati da ogni ramo delle Amministrazioni degli Enti Locali previa contrattazione decentrata;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto il decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici del 1 agosto 2003;

Visto l'art. 3, comma 29, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

Visto il verbale di contrattazione decentrata con le OO.SS. dell'1 dicembre 2004,

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all'emanazione dei criteri di ripartizione del fondo previsto per legge;

Art. 1

Ambito d'applicazione e definizione

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, che nel seguito sarà indicata come "Legge". Si precisa che con la dizione "regolamento" si intendono richiamate le norme di cui al DPR n. 554/99.
2. I presenti criteri si applicano al personale del Comune di Catania che partecipa alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo delle OO.PP.
3. Le attività oggetto della ripartizione del fondo di cui al citato art. 18 sono quelle relative alla realizzazione di opere o lavori pubblici la cui progettazione sia effettuata in conformità alla Legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono comprese inoltre le attività di progettazione ed attuazione di interventi misti, comprendenti lavori e forniture.

Art. 2

Destinazione del fondo

- I. Il fondo di cui all'art. 18 della legge è destinato - sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri - al personale degli uffici di cui al precedente art. 1, comma 2. Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, che di seguito sarà indicato R.U.P., e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo tecnico amministrativo, nonché tra i loro collaboratori, ovvero tra il R.U.P., i suoi collaboratori.

2. Le eventuali attività progettuali che richiedano un intervento al di fuori dell'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.
3. La partecipazione allo specifico fondo incentivante comporta, di regola, la decurtazione del 10% della somma percepibile a titolo di produttività qualora, nel corso dell'anno, sia stato corrisposto un importo complessivo di incentivo pari a 10 volte la quota spettante per la produttività, in considerazione degli attuali livelli di tale risorsa. Il presente comma non ha valenza sulla retribuzione di risultato.
4. L'amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, limitandosi ad approvare in linea tecnica il progetto, anche preliminare, di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione. Tale capitolo andrà differenziato, mediante articolazione, per le varie direzioni.

Art. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge è costituito da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza ed eventuali forniture il cui importo è compreso tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene fissato come segue:
 - a) 100% dell'importo massimo previsto dall'art. 18 della L. 109, nel testo coordinato con le L. R. 7/02 e 7/03 e s.m.i. fino a 5.000.000 di D.S.P.
 - b) 90% fino dell'importo massimo previsto dall'art. 18 della L. 109, nel testo coordinato con le L. R. 7/02 e 7/03 e s.m.i. sulla parte eccedente i 5.000.000 di D.S.P. fino a 25.000.000 di D.S.P.
 - c) 80% fino dell'importo massimo previsto dall'art. 18 della L. 109, nel testo coordinato con le L. R. 7/02 e 7/03 e s.m.i. sulla parte eccedente i 25.000.000 di D.S.P.
3. Nel caso di progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di forniture e lavori e/o di sole forniture e/o di contratti aperti il corrispettivo della progettazione potrà essere erogato solo qualora si renda indispensabile la redazione degli elaborati progettuali come definiti dall'art. 16 comma 2 della L. 109/94 e s.m.i. Nel caso di sviluppo limitato di elaborati progettuali, su proposta del R.U.P. le aliquote relative alle varie fasi progettuali, di cui all'allegato A, saranno decurtate (ad esempio mancanza di Progetto preliminare e/o definitivo); nel caso in cui il progetto di forniture sia corredato solo da atti amministrativi, pur essendo soggetto al collaudo, sarà corrisposta la sola aliquota relativa al progetto esecutivo decurtata del 30%.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:

a)	responsabile unico del procedimento	25,0%
a1)	struttura di supporto al R.U.P.	4,9%
b)	progettazione	45,1%
c)	esecuzione	25,0%

6. Le quote di cui ai punti a1) b) c) del precedente comma 5 sono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente schema di ripartizione.

7. Le prestazioni relative al punto b) del comma 5, si intendono per le attività di seguito riportate:

- per la parte progettuale, la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;
- per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la direzione lavori, tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
- per il collaudo tecnico amministrativo, l'attività prevista dal regolamento, ivi compreso l'incarico in corso d'opera.

8. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della L. 109/94 e s.m.i. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo integrativo della perizia di variante e suppletiva, al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

9. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 5 non svolte dai dipendenti dell'Ente costituiscono economia d'appalto e confluiranno nel capitolo previsto all'art. 2 comma 4 per costituire il fondo di incentivazione per il pagamento delle prestazioni ivi contemplate. Altresì al predetto fondo si potrà accedere nel limite delle economie relative al progetto specifico, dei singoli progetti ed impegnato per le dotazioni tecniche degli uffici redattori, previa proposta del RUP ed autorizzazione del Direttore.

Art. 4

Per quanto concerne le attività di progettazione di atti di pianificazione si rinvia alle norme regolamentari che saranno previste da apposito regolamento da sottoporre ad analoga contrattazione decentrata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della L. 109/94 e s.m.i. nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e 7/03.

Art. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo.

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il R.U.P. è nominato dal direttore della direzione lavori pubblici o dagli altri direttori della direzione a cui è attribuita la competenza dell'opera, nell'ambito dell'organico dell'ente. Il R.U.P. è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Non possono essere affidati

incarichi di R.U.P. a funzionari che nei due anni precedenti hanno avuto incarichi per un importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista.

3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di progettazione, direzione lavori, ecc. con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

4. Il R.U.P. propone al Direttore i suoi collaboratori ed il responsabile del gruppo di progettazione definendone le competenze. Il R.U.P. propone preventivamente al Direttore interessato, per le verifiche di propria competenza, lo schema di composizione del gruppo di progettazione propostogli a sua volta dal responsabile del gruppo di progettazione, nella sua composizione quantitativa e professionale stabilendo le attività da attribuire ai diversi elementi. Nell'ambito di tali attività, le figure designate ne assumono la responsabilità.

5. Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.

6. Il Responsabile del gruppo di progettazione provvede altresì a proporre l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.

7. Omissis in quanto in relazione all'art. 4.

8. Il R.U.P., pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al direttore ed al dirigente dell'ufficio a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il R.U.P. aggiorna altresì costantemente il direttore competente alla formazione del programma triennale ed il dirigente dell'ufficio d'appartenenza circa l'attività svolta. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il direttore competente procede alla revoca motivata del mandato.

9. Il R.U.P. bada a creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

10. Il R.U.P. che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori effettivamente appaltati compreso l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

2. La distribuzione del fondo, è proposta al R.U.P. dal Responsabile del gruppo di progettazione in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle

norme di cui all'art. 1.

3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del servizio, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P. e controfirmate dal responsabile del gruppo di progettazione.

4. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo. L'incentivo all'ufficio di direzione lavori andrà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo; l'incentivo al R.U.P. è liquidato fino al 30% dopo l'affidamento dei lavori, fino al 60% in corso d'opera e il restante 10% dopo l'avvenuto collaudo.

5. Qualora la progettazione svolta internamente si concluda a livello preliminare o definitivo e i successivi livelli di progettazione vengano affidati a soggetti esterni, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

6. Alla liquidazione dell'incentivo spettante per i progetti preliminari relativi a lavori che successivamente all'approvazione del progetto preliminare non vengano inseriti negli elenchi annuali o nel piano triennale di cui all'art. 14 della Legge si provvede attingendo al fondo di cui all'art. 3 comma 9 del presente schema di ripartizione.

7. Omissis in quanto in relazione all'art. 4.

8. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b) trasferimento ad altro ufficio;
- c) rinuncia all'incarico;
- d) revoca del mandato nel caso previsto dalla Legge.

In tali casi, ad eccezione del punto d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante sempre con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali inserite nei nuclei di progettazione.

9. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle altre figure tecniche costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano alla integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

11. Qualora il Dirigente del Servizio e/o il Direttore sia:

- a) progettista: la relativa aliquota dello 0,4% andrà ad incrementare quella indicata per la redazione del progetto preliminare;
- b) R.U.P.: la relativa aliquota dello 0,4% andrà ad incrementare quella indicata per la struttura di supporto al R.U.P.

Art. 7 Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del R.U.P. nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione del gruppo tecnico, sarà applicata una penale pari all' 1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni di ritardo.

2. E' facoltà dei direttori, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del R.U.P. e rimuoverlo dall'incarico.

3. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano

da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento dei direttori, sentito il R.U.P. o il dirigente dell'ufficio periferico.

4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Art. 8

Polizza assicurativa per i dipendenti interni

Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale (art. 17 comma 4 della Legge e art. 106 del regolamento).

Art. 9

Disposizione finale

1. Il presente schema di ripartizione resta valido anche in caso di modifiche successive dell'aliquota massima fissata all'1,5%, per come disposta per legge.
2. La risoluzione di eventuali questioni applicative del presente testo viene demandata al Direttore della direzione interessata all'opera, al lavoro.

%%%%%%%%%

Allegato A

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

	%	coefficiente	€
A) <i>Responsabile Unico del procedimento</i>	25,00%	0,25	
Struttura di supporto al R.U.P. per le varie fasi:			
a) Procedimento di progettazione	1,0%	0,01	
b) Procedimento di affidamento	1,5%	0,015	
c) Procedimento di esecuzione	2,0%	0,02	
* + 0,4% secondo l'art. 6 comma 11 lettera b.			
Collaboratori alla redazione del Programma triennale e dell'elenco annuale OO.PP.	0,4%	0,004	
 B) <i>Progettazione</i>			
Redattori del progetto preliminare.			
Collaboratori tecnici alla progettazione preliminare e geologo	13,0%	0,13	
* + 0,4% secondo l'art. 6 comma 11 lettera a.			
Redattori del progetto definitivo.			
Collaboratori tecnici alla progettazione definitiva e geologo	14,0%	0,14	
Redattori del progetto esecutivo.			
Collaboratori tecnici alla progettazione esecutiva e geologo	15,0%	0,15	
Redattore piano di sicurezza	2,0%	0,02	
Direttore	0,4%	0,004	
Dirigente del Servizio o P.O.	0,4%	0,004	
Collaboratori non progettuali	0,3%	0,003	
 C) <i>Esecuzione</i>			
Direzione dei lavori e contabilità.			
Collaboratori tecnici ed amministrativi alla direzione lavori e contabilità e geologo	16,5%	0,165	
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	3,5%	0,035	
Collaudatore	5,0%	0,05	
totale	100%	1,00	